

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio di condizionalità

Nei casi previsti dalla presente decisione e in linea con l'accordo interistituzionale, l'iscrizione nel registro per la trasparenza è un presupposto necessario affinché i rappresentanti di interessi possano svolgere determinate attività.

Articolo 2

Registro per la trasparenza

1. L'accordo interistituzionale definisce la portata delle attività svolte dai rappresentanti di interessi soggetti a iscrizione nel registro, nonché le condizioni per l'ammissibilità e per l'iscrizione degli stessi nel registro per la trasparenza.
2. Il Consiglio è rappresentato nel consiglio di amministrazione del registro per la trasparenza dal suo segretario generale. Il consiglio di amministrazione decide per consenso ed è assistito da un segretariato congiunto alle condizioni stabilite nell'accordo interistituzionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il segretariato hanno il potere di adottare, a nome del Consiglio, singole decisioni riguardanti i richiedenti e gli iscritti, conformemente all'accordo interistituzionale.

Articolo 3

Riunioni con il personale del segretariato generale del Consiglio

1. Le riunioni dei rappresentanti di interessi con il segretario generale e i direttori generali del segretariato generale del Consiglio sono subordinate alla previa iscrizione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza.
2. Nei contatti con i rappresentanti di interessi, il personale del segretariato generale del Consiglio si attiene alle disposizioni e alle norme di condotta previste dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ^(¹) e alle altre norme interne pertinenti del segretariato generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio adotta eventuali istruzioni supplementari destinate al personale che possono essere necessarie per attuare dette disposizioni e norme, in linea con i principi stabiliti nella presente decisione.
3. Il segretario generale del Consiglio adotta misure di sensibilizzazione del personale in merito alle norme applicabili ai contatti con i rappresentanti di interessi.

Articolo 4

Sessioni informative tematiche

La partecipazione di rappresentanti di interessi a sessioni informative tematiche organizzate dal segretariato generale del Consiglio, se del caso e previa consultazione della presidenza del Consiglio, è subordinata alla loro previa iscrizione nel registro per la trasparenza.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

